



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

– piano del consumatore

R.G. n. 2/2019

IL GIUDICE

in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

a scioglimento della riserva assunta per la decisione sull'istanza di omologa del piano del consumatore presentato da Giarmoleo Gaetano e Alfannoti Giovanna;

-rilevato che, con ricorso depositato il 21.3.2019 i predetti ricorrenti – coniugi in regime di comunione legale - hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di “piano del consumatore” redatto dall'“Organismo di composizione della crisi” nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Flesca;

-. richiamato il precedente provvedimento di questo Giudice del 4.4.2019 con il quale, in sede di verifica delle condizioni preliminari di ammissibilità del piano, veniva richiesta un'integrazione documentale;

-. vista la documentazione integrativa depositata dal gestore e ritenuta la stessa esaustiva in merito a quanto richiesto;

-. convocate le parti per l'udienza di omologa del 10.09.2019 ed accertata in quella sede la regolare comunicazione effettuata nei termini di legge a tutti i creditori non comparsi;

OSSERVA

1. In data 21.3.2019 i ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi così sintetizzabile:

- pagamento integrale delle spese di procedura: compenso dell'O.C.C. e dell'Avv. Massimino comprensivo di accessori e spese di procedura;



- pagamento *integrale* dei creditori privilegiati: BNL S.p.a. (€ 28.232,00); Regione Calabria (€ 216,28);

- pagamento del debito nei confronti dell'Agazia delle Entrate – Riscossione, della Regione Calabria e del Comune per la *misura ammessa in sede di definizione agevolata* (rispettivamente: Agenzia delle Entrate – Riscossione: € 880,82; Regione Calabria: € 341,24; Comune di RC: € 958,10);

- pagamento nella misura del 25% dei crediti chirografari: Condominio Padre Pio (€ 1.357,50); Mate Giuseppe (€ 14.669,00) cui successivamente sono stati aggiunti (si. v. relazione integrativa O.C.C.) I.N.P.S. (€ 393,92) e Comune di RC (€ 60,00).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale da effettuarsi nell'arco di 8 anni. Il piano si articola in n. 96 rate mensili strutturate con diversa decorrenza ed importo per ciascun creditore. Più di preciso, è stato previsto il soddisfacimento prioritario dei creditori prededucibili (l'O.C.C. verrà soddisfatto entro 11 mesi dall'omologa; il legale, entro 17 mesi dall'omologa con decorrenza dalla dodicesima rata) e il successivo soddisfacimento dei restanti creditori (dapprima i privilegiati - a partire dalla rata n. 18 - e poi i chirografari -a partire dalla rata n. 63).

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i loro beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

a) L'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 111.754,89; totale redditi mensili, derivanti da n. 1 reddito da lavoro in favore di Giarmoleo per un importo pari a circa € 1.300,00 mensili cui si aggiungono le garanzie dei familiari previsti a titolo di finanza aggiuntiva; la proprietà di n. 4 beni mobili registrati (di cui uno rottamato ed i



restanti di valore irrisorio) nonché di n. 2 beni immobili (posti in vendita, nella procedura esecutiva pendente, in unico lotto). La relazione evidenzia compiutamente l'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, per il fatto che il reddito mensile non consente di far fronte alle uscite mensili quantificabili in € 629,00.

b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

c) L'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

g) La piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;

h) L'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

Successivamente all'udienza, l'OCC ha prontamente depositato una relazione integrativa contenente il riconoscimento dell'ulteriore debito di € 393,92 in favore dell'INPS e di € 60,00 in favore del Comune di Reggio Calabria, da intendersi già al netto della falcidia del 75%, prevista per i chirografari.

Nessun creditore compariva all'udienza fissata, per svolgere osservazioni.



2. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come i recenti approdi giurisprudenziali delle Corti di merito – cui si ritiene in questa sede di dare continuità - abbiano chiarito che il piano del consumatore possa essere presentato anche in base ad un ricorso congiunto di coniugi in regime di comunione legale sempre che in concreto il piano sia strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consenta di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità (cfr. Tribunale di Napoli Nord del 18/05/2018; Tribunale di Mantova del 8/4/2018).

Invero, da un lato all'ammissibilità del cd. "ricorso congiunto" non osta la lettera della norma che in nessun punto lo esclude; dall'altro una tale conclusione sembra, addirittura, avvalorata dalla *ratio* che governa la normativa cd. "salva-suicidi" e da un'interpretazione sistematico – evolutiva che tenga conto del nuovo art. 66 del Codice di impresa ai sensi del quale, espressamente: "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*".

Va poi osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;



- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Risulta, inoltre, che:

- i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che il piano consente di soddisfare i creditori chirografari per una quota pari al 25% mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo base stabilito per la vendita in sede esecutiva - essi finirebbero col rimanere totalmente insoddisfatti e che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea della vendita e del tempo necessario per il suo verificarsi (si legge nella relazione del professionista incaricato: “ *il valore di mercato del bene come da vendita fissata per il giorno 9 aprile 2019 è fissato come prezzo base d'asta in € 62.015,62 (offerta minima: € 6.511,71).Pertanto laddove si dovesse addivenire ad una vendita dell'unico bene di proprietà degli istanti, i creditori chirografari vedrebbero compromessa la loro soddisfazione*”).

Giova poi precisare – sempre con riferimento a quest'ultima categoria di crediti – che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tal principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: “ *negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'[art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012](#), ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*”.



Ciò premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano *quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.*

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Infatti, il reddito negli ultimi 5 anni si è drasticamente ridotto per cause a loro non imputabili, l'assunzione di obbligazioni è antecedente a questo periodo di decremento reddituale e sussisteva la capacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraevano essendo la condizione di sovraindebitamento stata causata dalla concomitanza di vari fattori, quali il sopravvenuto stato di disoccupazione del Giarmoleo che perdeva il proprio lavoro nel 2013, nonché il grave problema di salute della figlia (affetta da arride reumatoide) implicante un considerevole aumento delle spese mediche per il nucleo familiare.

Neppure sono emersi elementi che possono far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, pari a nn. 96 rate oscillanti tra € 571,16 ad € 666.67, seppure riguardi un periodo di tempo



rilevante e non trascurabile (8 anni) appare comunque accettabile, rientrando, peraltro, nel limite individuato dalla giurisprudenza – mutuato analogicamente della disciplina dei concordati preventivi.

Del resto se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto - resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., ex *multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Giarmoleo Gaetano e Alfannoti Giovanna.

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da



parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 9.10.2019

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano

